



Scheda Paese  
**NIGERIA**

## NORME, REGOLE E STRUMENTI PER LA TUTELA DEI CREDITI COMMERCIALI NELL'ORDINAMENTO DELLA NIGERIA

Il sistema giuridico nigeriano trae le sue origini dalla tradizione di *Common Law* britannica, in virtù della colonizzazione. La giurisdizione è suddivisa tra *Magistrates' Court*, *State high Court* nonché *Federal High Court*.

In caso di mancato pagamento l'ordinamento della Nigeria mette a disposizione le seguenti **n. 5 procedure di recupero giudiziale**:

1. procedimento cautelare (*precautionary measures*)
2. esecuzione forzata (*enforcement proceeding of promissory note/bill of exchange*)
3. procedimento ordinario (*ordinary procedure*)
4. giudizio sommario (*summary judgment*)
5. procedure di insolvenza (*insolvency or bankruptcy proceedings*)

### 1. PROCEDIMENTO CAUTELARE

Il procedimento cautelare si contraddistingue dalla provvisorietà, in quanto il provvedimento verrà sostituito dall'esito del giudizio principale e dalla sussidiarietà, giacché è esclusivamente finalizzato a preservare il diritto che potrebbe essere accertato nelle more del giudizio principale pendente.

Solitamente la misura cautelare assume natura conservativa mediante il sequestro dei beni del titolare.

### 2. ESECUZIONE FORZATA

Per avviare l'esecuzione forzata è necessario ottenere un provvedimento esecutivo dal Tribunale o un titolo di credito (*promissory note or bill of exchange*).

Il procedimento esecutivo comporta il pignoramento (*attachment*) e la vendita all'asta (*sale by public auction*) dei beni del debitore tramite un ufficiale giudiziario (*sheriff of the court*).

### 3. PROCEDIMENTO ORDINARIO

Il procedimento ordinario rappresenta l'azione giudiziaria principale del sistema. Atto prodromico di tale giudizio è l'invio di una diffida tramite un legale (*demand letter*) indicante un termine per l'adempimento del debitore.

Decorso il suddetto termine, si può avviare il giudizio ordinario presentando l'istanza dinanzi al Tribunale competente e notificandola alla controparte.

La durata del giudizio ordinario varia da 1 anno a 3 anni. Tuttavia, per i crediti superiori ai 100 mln di Naira (241.000 euro ca) è stato introdotto un procedimento più rapido che dura mediamente al massimo 2 anni.

### 4. GIUDIZIO SOMMARIO

Il creditore può instaurare un giudizio sommario presentando un'istanza presso la *State High Court*, purché il debito non sia stato formalmente contestato dal debitore.

### 5. PROCEDURE CONCORSUALI

Le principali *insolvency procedures* sono:

- ***Insolvency proceeding***: è prevista la possibilità per i creditori di presentare presso il Tribunale un'istanza (*petition*) per richiedere lo scioglimento e la liquidazione della ditta debitrice, decorso il termine di 3 settimane dalla messa in mora della stessa.

- **Bankruptcy proceeding:** i creditori, ove ne ricorrano le condizioni previste ex lege, possono presentare presso il Tribunale competente un'istanza (*petition*) per richiedere una sentenza definitiva di fallimento nei confronti della ditta debitrice.

#### AGGIORNAMENTI COVID-19

- Tribunali: parzialmente operativi (servizi ridotti)
- Sistema postale e bancario: parzialmente operativi (servizi ridotti). Le banche osservano orari ridotti (dalle 8:00am alle 2:00pm). Si registrano difficoltà ad effettuare trasferimenti in valuta estera
- Debt collection B2B e B2C: possibilità di visite esattoriali solo in orari limitati
- Misure post Covid-19: non disponibili